



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

Comunicazione AS/S/6920 del 11/12/2020

a cura di Davide Ceccato

COVID-19 – DPCM 3/12/2020 - Disciplina degli spostamenti da e verso l'estero

Con riferimento agli spostamenti da e verso l'estero, fermo lo schema dei limiti alla mobilità internazionale, degli obblighi dichiarativi all'ingresso e informativi dell'autorità sanitaria competente, nonché di isolamento fiduciario e tampone (comprese le relative eccezioni), il nuovo DPCM ha introdotto le seguenti novità.

In primo luogo, sono stati **modificati gli elenchi dei Paesi** per i quali si prescrivono limiti e obblighi differenziati in ragione del livello di rischio epidemiologico connesso agli spostamenti da e verso gli stessi e si prevede la possibilità di modificarli con ordinanza del Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli Esteri.

In particolare, gli elenchi, contenuti sempre nell'Allegato 20 del DPCM, da 6 (lettera da A a F) diventano 5 (lettera da A a E). Gli **elenchi B e C**, contenenti i Paesi UE, quelli dello spazio Schengen, nonché il Regno Unito, Andorra e il Principato di Monaco, sono a **contenuto temporaneo: a partire dal 10 dicembre 2020**, l'elenco B sarà composto dai Paesi (tra quelli UE, dello spazio Schengen, Regno Unito, Andorra e Principato di Monaco) a basso rischio epidemiologico, che verranno specificamente individuati con ordinanza dal Ministero della salute, mentre l'elenco C sarà composto dai restanti Paesi (tra quelli UE, dello spazio Schengen, Regno Unito, Andorra e Principato di Monaco) che, a fronte di un rischio epidemiologico maggiore, non saranno contemplati nella citata ordinanza ministeriale.

Mobilità, il nuovo DPCM vieta solo gli spostamenti verso i Paesi di cui all'elenco E (ossia quelli non inclusi negli elenchi A, B, C, e D), nonché l'ingresso e il transito in Italia se, nei 14 giorni precedenti, si sia soggiornato o transitato negli stessi. In ogni caso, vengono confermate le eccezioni a tali divieti, pertanto, lo spostamento da e verso i citati Paesi di cui all'allegato E è consentito per:

- esigenze lavorative,
- assoluta urgenza,
- esigenze di salute,
- esigenze di studio,
- ingresso in Italia di cittadini UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva,
- ingresso in Italia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva.

Quanto agli **obblighi cui sono soggette le persone che entrano nel territorio nazionale dall'estero**, il nuovo DPCM ha confermato:

- **AUTODICHIARAZIONE all'ingresso in Italia**. Pertanto, **chiunque** entri, per qualsiasi durata, nel territorio nazionale dall'estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l'indicazione, in

modo chiaro e dettagliato, dei Paesi e dei territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, dei motivi dello spostamento (nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E), nonché del luogo di svolgimento dell'isolamento fiduciario e del mezzo privato per raggiungerlo (nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D ed E). Quanto al concetto di mezzo privato, il 1500 - numero di pubblica utilità attivato dal Ministro della salute - ha confermato che esso comprende anche l'auto noleggiata, con o senza conducente, e il taxi;

- **COMUNICAZIONE ALL'AUSL competente per territorio.** Pertanto, chiunque entri in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli **elenchi C, D ed E** è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso all'autorità sanitaria competente;
- **sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni**, in caso di ingresso in Italia da Stati e territori di cui agli **elenchi D ed E**. Sul punto, il nuovo DPCM conferma che, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore di sanità pubblica rilasci una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
- **tampone molecolare o antigenico**, in caso di ingresso da Stati e territori di cui all'**elenco C**. Sul punto, il nuovo DPCM introduce rilevanti novità, che saranno operative a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020, l'obbligo di tampone continua a essere regolato dall'art. 8, co. 6, del DPCM 3 novembre 2020 (v. art. 14, co. 3 del nuovo DPCM). In primo luogo, il nuovo DPCM rende unilaterale il sistema del tampone molecolare o antigenico con esito negativo: in particolare, esso assume rilevanza solo se effettuato prima dell'ingresso in Italia e, precisamente nelle 48 ore precedenti (in luogo delle previgenti 72 ore), e non più anche se eseguito subito dopo l'arrivo nel territorio nazionale. Pertanto, qualora la persona proveniente dagli Stati e dai territori di cui all'elenco C sia sprovvisto di un referto negativo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia, essa sarà sottoposta sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Inoltre, il nuovo DPCM prevede che sarà comunque sottoposta a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni la persona che, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fa ingresso in Italia dai Paesi e i territori di cui all'elenco C, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 6, co. 1 del DPCM (es. motivi di lavoro, necessità, salute, studio) ovvero che, nello stesso periodo e sempre per motivi diversi da quelli di cui all'art. 6, co. 1 del DPCM, abbia soggiornato o transitato nei medesimi Paesi o territori;
- **ECCEZIONI** Fermi restando gli obblighi dichiarativi al vettore, all'autorità sanitaria e/o a chiunque sia deputato a effettuare controlli e a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, **non è, tra l'altro, soggetto all'isolamento fiduciario ovvero all'esibizione dell'esito negativo del tempone:**

l'equipaggio dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante;

ii) chi si sposta da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;

iii) chi fa ingresso in Italia per motivi di lavoro ai sensi di speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

Rispetto al precedente DPCM 3 novembre 2020, viene eliminato il riferimento alle manifestazioni fieristiche; tuttavia, la modifica non ha impatti significativi, dal momento che il nuovo DPCM conferma, in via generale, il divieto di fiere di qualunque genere.

iv) essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

v) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;

vi) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;

vii) i cittadini e i residenti di uno Stato UE e degli ulteriori Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;

viii) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

ix) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

In aggiunta alle eccezioni già previste dai precedenti DPCM, il nuovo decreto esonera dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario **chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli "Covid-tested"** ai sensi dell'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020. Si segnala che, con tale ordinanza è stata avviata, per i voli provenienti dagli aeroporti di Francoforte, Monaco di Baviera, Atlanta e New York e diretti all'aeroporto di Roma Fiumicino, la sperimentazione dei voli "Covid-tested", vale a dire i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido effettuato prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato non oltre le 48 ore precedenti l'imbarco. **Ai passeggeri dei voli "Covid-tested" è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.**

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).

Allegati

Per quanto riguarda l'ingresso in Italia, il DPCM 3 DICEMBRE 2020 allegato 20, individua 5 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni. Di seguito uno schema dei principali adempimenti in ordine decrescente circa le restrizioni previste.

| PAESI ELENCO ALL 20 come modificato dal DPCM 3/12/2020 | DIVIETO DI SPOSTAMENTO | Autodichiarazione al vettore o al rientro |
|--|---|--|
| E Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco | DIVIETO DI SPOSTAMENTO DEROGHE: a) esigenze lavorative; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza | Si inoltre 1) indirizzo dell'abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la località di destinazione finale ; 3) recapito telefonico per le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. |
| D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza del Ministero della salute | SI SEMPRE DEROGHE,: a) esigenze lavorative; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; | Si inoltre 1) indirizzo dell'abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la località di destinazione finale ; 3) recapito telefonico per le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. |
| C A decorrere dal 10 dicembre 2020 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. | NO | Si inoltre 1) indirizzo dell'abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la località di destinazione finale ; 3) recapito telefonico per le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. |
| B A decorrere dal 10 dicembre 2020 Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza del Ministero della salute | NO | SI |
| A San Marino e Città del Vaticano | NO | NO |

| | COMUNICAZIONE ALL'AUSL ART 7 /III obbligo a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale AUSL competente per territorio. | Art 8/I SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO Nel caso di soggiorno o transito nei 14 gg anteriori all'ingresso in Italia: - Sorveglianza sanitaria e - Utilizzo del mezzo privato per raggiungere la dimora | OBBLIGO DEL TEST Art 8/VI obbligo di test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero almeno 48 h prima dell'ingresso in Italia e nelle 48 h successive al rientro |
|--|---|---|--|
| E Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco | SI | SI | NO |
| D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza del Ministero della salute | SI | SI | NO |
| C A decorrere dal 10 dicembre 2020 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. | SI | NO | SI |
| B A decorrere dal 10 dicembre 2020 Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza del Ministero della salute | SI | NO | NO |
| A A San Marino e Città del Vaticano | NO | NO | NO |

Dcpm 3 dicembre 2020 Allegato 20 Spostamenti da e per l'estero

| | |
|----------|--|
| Elenco A | Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano |
| Elenco B | Fino al 9 dicembre 2020 Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco |
| Elenco B | A decorrere dal 10 dicembre 2020 Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2. |
| Elenco C | Fino al 9 dicembre 2020 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo). |
| Elenco C | A decorrere dal 10 dicembre 2020 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. |
| Elenco D | Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia, Uruguay, nonche' gli ulteriori Stati e territori a basso rischio |

| | |
|----------|---|
| | epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2 |
| Elenco E | Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco |